



U.O.D. 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

Procedure operative per l'attuazione delle attività di risanamento delle aziende bovine e bufaline dalla tubercolosi

1. TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BOVINA

1.A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

1.A.1. Allevamento da Riproduzione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi

1.A.1.1. Ottenimento Qualifica

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi
- tutti gli animali superiori alle sei settimane di età hanno reagito negativamente ad almeno due IDT: la prima da effettuarsi sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più tardi
- Nel caso di costituzione di un nuovo allevamento vige l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento. Il nuovo allevamento istituito con capi provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni da TBC acquisisce automaticamente la qualifica di "Allevamento bovino ufficialmente indenne da Tubercolosi".

1.A.1.2. Mantenimento Qualifica

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- Una volta l'anno, e comunque **entro il 30 giugno di ogni anno**, tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo ai controlli previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine la qualifica può essere sospesa nel caso in cui venga dimostrato che le prove ufficiali non siano state effettuate a causa di mancata disponibilità dell'allevatore. Qualora sia stata sospesa la qualifica per i motivi suddetti l'allevamento deve essere sottoposto ad accertamento diagnostico entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, ai fini della riacquisizione della qualifica. In questo caso, nel periodo intercorrente tra il 30 giugno e la data di effettuazione del test intradermico ad esito negativo, il latte eventualmente prodotto in azienda deve essere sottoposto a procedimento di pastorizzazione. Se l'allevatore non consente i controlli entro il 31 dicembre la qualifica viene revocata e l'azienda diventa con qualifica "**sconosciuto**".
- Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

1.A.1.3. Provvedimenti per le aziende con qualifica sanitaria "sconosciuto**"**

- La qualifica sanitaria di "sconosciuto" deve essere registrata nella BDN
- La qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di IAPZ competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda non venga in alcun modo commercializzato.

1.A.1.4. Riacquisizione qualifica sanitaria di U.I. per le aziende con qualifica "sconosciuto**"**

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro

Qualunque sia l'esito del primo controllo, il divieto di commercializzazione del latte prodotto può essere revocato dopo il primo controllo ed il latte può essere inviato a stabilimenti di trasformazione dove venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.

Nel caso di esiti dubbi o positivi alla IDT, si rimanda alle procedure di seguito indicate.

1.A.1.5. Durata della validità delle certificazioni di "Allevamento Bovino Ufficialmente Indenne da Tubercolosi"

- La validità del certificato di "Allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi" rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare scade il 30 giugno dell'anno solare successivo. E' fatta salva la possibilità che il Servizio veterinario competente possa prorogare la validità della certificazione oltre tale data in base a considerazioni di carattere epidemiologico e/o organizzativo.

1.A.2. Allevamenti da Ingrassio

1.A.2.1. Ottenimento Qualifica induttiva

- nessun animale deve presentare sintomi clinici da tubercolosi;
- tutti gli animali introdotti provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi e, ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

1.A.2.2. Mantenimento Qualifica induttiva

- devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica;
- non vengono riscontrate al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi negli animali macellati provenienti da tali allevamenti.

1.B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

La qualifica sanitaria **può essere sospesa** :

- ogni qual volta la situazione epidemiologica può far sospettare la presenza della tubercolosi in allevamento.

La qualifica sanitaria **deve essere sospesa**:

- quando uno o più animali reagiscono in maniera dubbia alla prova della tubercolina.
- quando un solo capo risulta positivo alla prova della tubercolina.
- quando si riscontrano al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi.
- quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica Sanitaria.

1.B.1. Provvedimenti

- Negli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa** i bovini sospetti dovranno essere prontamente isolati e nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per tubercolosi*".
- La sospensione della qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di IAPZ competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.
- La sospensione della qualifica (UFFICIALMENTE INDENNE – SOSPEO) deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SANAN nei casi previsti.

1.B.2 Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

1.B.2.1. In Allevamenti da riproduzione bovini

Qualora la qualifica sanitaria sia stata **sospesa**, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora:

- nel caso gli animali abbiano evidenziato risultato dubbio alla prova IDT, essi siano stati allontanati ed abbattuti e sottoposti ad un accurato esame ispettivo post-mortem e ai prescritti esami di laboratorio per l'isolamento del Micobatterio, con esito favorevole. A tal proposito il Veterinario addetto all'ispezione delle carni deve inoltrare all'IZS, utilizzando il previsto modello (**Allegato 3**), "flaggando" il campo "Macellazione capo dubbio", campioni di tessuto (organi e linfonodi) per l'effettuazione delle

analisi di laboratorio per l'isolamento del Micobatterio. Inoltre tutti gli animali di età superiore alle sei settimane abbiano reagito negativamente ad una IDT effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dei capi sospetti.

- nel caso un solo animale abbia reagito positivamente alla prova IDT, esso sia stato allontanato ed abbattuto entro 8 giorni e sottoposto ad un accurato esame ispettivo post-mortem e ai prescritti esami di laboratorio per l'isolamento del Micobatterio, con esito favorevole. Inoltre, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane rimasti in azienda abbiano reagito negativamente a due IDT, la prima effettuata due mesi dopo l'allontanamento del capo in questione, e la seconda dopo almeno 42 giorni dalla precedente.
- nel caso in cui la sospensione sia dovuta al riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello vedere successivo punto **1.E**
- nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati quando i capi oggetto di tale movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad una IDT e, trascorsi almeno 42 giorni da tale prova, tutti i capi presenti in azienda e di età superiore alle 6 settimane siano sottoposti con esito favorevole ad una IDT.

1.B.2.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora la qualifica sanitaria induttiva venga sospesa, la stessa viene riacquisita qualora:

- vengono rispettate le procedure previste al precedente punto 1.B.2.1 o 1.B.2.2 oppure
- previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bovini facenti parte dell'unità produttiva dei sospetti ed effettuazione delle opportune disinfezioni.

1.C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **può essere ritirata**, previa valutazione congiunta del competente Servizio Veterinario ASL, della Regione e dell'IZSM/OEVR, alla luce della situazione epidemiologica pregressa relativa all'azienda e al territorio, qualora si sospetti fondatamente la presenza di infezione in allevamento.

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata** e per l'azienda **deve essere aperto un Focolaio di Tubercolosi**:

- qualora due o più bovini reagiscano positivamente alla prova della tubercolina.
- ogni qual volta la presenza della tubercolosi in un animale proveniente da un'azienda è confermata dall'isolamento del *M.bovis*.

1.C.1. Provvedimenti

L'apertura di focolaio, sia in un Allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN.

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, nessun bovino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4 unificato, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovino proveniente da allevamento infetto da tubercolosi*".

1.C.1.1. Animali infetti

- i capi dichiarati positivi per *M. bovis* devono essere prontamente isolati e abbattuti entro 15 gg dalla notifica della positività. Se i capi da abbattere sono in numero superiore a 30, previo parere della Regione, può essere autorizzato un piano di abbattimento che, comunque, deve ultimarsi nell'arco massimo di 90 giorni dalla notifica. Se alla scadenza dei termini il proprietario non ha ottemperato agli obblighi, il Direttore Generale dell'ASL, su proposta del Servizio Veterinario competente, adotta apposita ordinanza di abbattimento coattivo;
- i capi dichiarati positivi devono essere inviati, in vincolo sanitario, ad impianti di macellazione presenti nel territorio della provincia sede il focolaio, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bovino infetto da Tbc*" e dall' Estratto del Mod.2/33;
- il Servizio Veterinario competente per il macello dove verranno abbattuti i capi infetti deve essere preventivamente avvisato dell'arrivo di tali capi, e deve eseguire gli adempimenti previsti con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (**Allegato 1**), in collaborazione con personale dell'IZSM e/o del Centro Nazionale di Riferimento per la tubercolosi;
- Tutti i bovini/bufalini degli allevamenti epidemiologicamente correlati con il focolaio, dovranno essere sottoposti ad approfondimenti diagnostici.

1.C.1.2. Aziende infette

Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- accurata indagine epidemiologica in collaborazione con Regione/IZSM/OEVR (**Allegato 2**);
- segnalazione ai competenti Servizi Medici della Prevenzione Collettiva (art. 5 RPV)
- divieto di monta naturale;
- mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 1.D.;
- divieto di qualsiasi movimentazione di bovini da e per l'allevamento infetto, salvo che per l'invio diretto alla macellazione;
- i vitelli nati da madri dichiarate positive per M. bovis devono essere allevati in condizione di isolamento e sottoposti ad opportune prove per escludere l'infezione;
- il latte delle bovine/bufaline dichiarate positive per M. bovis deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario;
- il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni ed utilizzato esclusivamente, dopo idoneo trattamento termico, per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte;
- il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 5 mesi.

1.C.1.3. Disinfezioni

Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo dichiarato positivo e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati.

Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto, dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.

Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.

1.D. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

1.D.1. In Allevamenti da riproduzione bovini

La qualifica sanitaria **ritirata** (con apertura focolaio) viene ripristinata quando, dopo l'eliminazione dell'ultimo capo dichiarato positivo :

- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **1. C.1.3.**
- successivamente all'effettuazione delle operazioni di disinfezione, tutti i bovini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due IDT consecutive, la prima 60 giorni e la seconda almeno 4 mesi e non più tardi di 12 mesi dopo l'eliminazione dell'ultimo capo infetto.

1.D.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora in un Allevamento da ingrasso venga confermata la presenza della tubercolosi con apertura del focolaio, i provvedimenti adottati in base al presente piano sono revocati con conseguente chiusura del focolaio e ripristino della qualifica sanitaria quando:

- vengono rispettate le procedure previste al precedente punto **1.D.1.**
oppure
previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bovini facenti parte dell'unità produttiva degli infetti;
- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **1.C.1.3.**

La chiusura del focolaio, sia in un Allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN.

1.E. GESTIONE DEL RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE IN ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE ORDINARIA

1.E.1. Obblighi del Veterinario addetto all'ispezione delle carni

- deve inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione, all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali
- deve inoltrare all'IZS, utilizzando il previsto modello (**Allegato 3**) campioni di tessuto (organi e linfonodi) per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per l'isolamento del Micobatterio.

1.E.2. Obblighi del Servizio Veterinario competente per l'azienda

- ricevuto il Mod. 10/33, **sospende la Qualifica Sanitaria** dell'azienda, in attesa degli esiti dei successivi approfondimenti diagnostici;
- pone l'azienda in **vincolo sanitario** fino al completamento delle indagini previste: in tale periodo gli animali possono essere movimentati solo se destinati direttamente al macello, scortati da Mod. 4 così come previsto al precedente punto **1.B.1**;
- entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione del mod.10/33, provvede a:
 - ✓ svolgere, di concerto con OEVR ed IZS competente, l'indagine epidemiologica (**Allegato 2**). Al fine della valutazione dell'esito degli approfondimenti diagnostici, è opportuno svolgere l'indagine epidemiologica il giorno della lettura della IDT di cui al punto successivo;
 - ✓ praticare la IDT su tutti i capi di età superiore alle sei settimane, a condizione che siano trascorsi almeno 42 giorni dalla prova precedente;
- Se la **prova intradermica** dà esito **positivo anche in un solo capo l'allevamento è dichiarato infetto da TBC**, con conseguente **apertura del focolaio** (indipendentemente dall'esito degli esami di laboratorio per l'isolamento e la tipizzazione del micobatterio). Tutti i capi risultati positivi e dubbi alla diagnosi intradermica sono dichiarati Infetti da Tuberculosis, abbattuti nei termini previsti e indennizzati. La qualifica di allevamento Ufficialmente indenne viene ripristinata conformemente alle procedure indicate al precedente punto 1D.
- Se la **prova intradermica** dà esito **dubbio** l'allevamento viene considerato "Sospetto di Tuberculosis". La qualifica rimane sospesa e si procede a una ulteriore prova IDT dopo 42 giorni. Se questa dà esito ancora dubbio l'allevamento è dichiarato infetto da TBC con conseguente apertura di focolaio, se dà esito negativo la qualifica rimane sospesa e viene ripristinata solo dopo il risultato negativo delle prove di laboratorio per l'isolamento e la tipizzazione del micobatterio.
- Se la **prova intradermica** dà esito **negativo**, l'allevamento rimane con qualifica sospesa fino al risultato negativo delle prove di laboratorio per l'isolamento e la tipizzazione del micobatterio.

1.E.3. Lesioni tubercolari in animali provenienti da stalla di sosta

Fermi restando gli obblighi di notifica e di invio di campioni di cui al punto **1.E.1.** da parte del veterinario addetto all'ispezione delle carni, il veterinario competente per la stalla di sosta notifica il riscontro di lesione tubercolare al macello all'allevamento di provenienza per i successivi adempimenti, provvede poi a porre in vincolo sanitario la stalla di sosta fino all'invio alla macellazione di tutti i capi in essa presenti oppure fino al completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.E.2.

1.F. ESAMI DI LABORATORIO

1.F.1. L'IZS è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio per l'isolamento e tipizzazione del micobatterio tubercolare sia al servizio veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

1.G. PROVA COMPARATIVA NEI BOVINI

1.G.1. Qualora lo ritengano opportuno, i Servizi Veterinari possono far ricorso alla prova comparativa prevista dalla vigente normativa, informandone opportunamente il Servizio Veterinario Regionale e l'OEVR.

1.H. CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - POLO INTEGRATO - CREMOPAR (Centro)

1.H.1. Il **Centro** fornisce supporto tecnico/scientifico, anche in collaborazione con OERV, per le valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, e affianca le AASSLL nella gestione di focolai particolarmente critici di tubercolosi bovina e bufalina.

2. TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BUFALINA

2.A. OTTENIMENTO e MANTENIMENTO QUALIFICA SANITARIA

2.A.1. Allevamento da Riproduzione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi

2.A.1.1. Ottenimento Qualifica

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi
- tutti gli animali superiori alle sei settimane di età hanno reagito negativamente ad almeno due IDT: la prima da effettuarsi sei mesi dopo l'eradicazione di qualsiasi eventuale infezione dall'allevamento e la seconda sei mesi più tardi
- Nel caso di costituzione di un nuovo allevamento vige l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni. Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento. Il nuovo allevamento istituito con capi provenienti da allevamenti Ufficialmente indenni da TBC acquisisce automaticamente la qualifica di "Allevamento bufalino ufficialmente indenne da Tubercolosi".

2.A.1.2. Mantenimento Qualifica

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- Una volta l'anno, e comunque **entro il 30 giugno di ogni anno**, tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo ai controlli previsti dalla normativa vigente. Trascorso tale termine la qualifica può essere sospesa nel caso in cui venga dimostrato che le prove ufficiali non siano state effettuate a causa di mancata disponibilità dell'allevatore. Qualora sia stata sospesa la qualifica per i motivi suddetti l'allevamento deve essere sottoposto ad accertamento diagnostico entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, ai fini della riacquisizione della qualifica. In questo caso, nel periodo intercorrente tra il 30 giugno e la data di effettuazione del test intradermico ad esito negativo, il latte eventualmente prodotto in azienda deve essere sottoposto a procedimento di pastorizzazione. Se l'allevatore non consente i controlli entro il 31 dicembre la qualifica viene revocata e l'azienda diventa con qualifica "**sconosciuto**".
- Ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

2.A.1.3. Provvedimenti per le aziende con qualifica sanitaria "sconosciuto"

- La qualifica sanitaria di "sconosciuto" deve essere registrata nella BDN
- La qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di IAPZ competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda non venga in alcun modo commercializzato.

2.A.1.4. Riacquisizione qualifica sanitaria di U.I. per le aziende con qualifica "sconosciuto"

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi.
- tutti gli animali superiori alle sei settimane di età devono essere sottoposti con esito negativo a due controlli, a distanza di 6 mesi l'uno dall'altro

Qualunque sia l'esito del primo controllo, il divieto di commercializzazione del latte prodotto può essere revocato dopo il primo controllo ed il latte può essere inviato a stabilimenti di trasformazione dove venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.

Nel caso di esiti dubbi o positivi alla IDT, si rimanda alle procedure di seguito indicate.

2.A.1.5. Durata della validità delle certificazioni di "Allevamento bufalino Ufficialmente Indenne da Tubercolosi"

- La validità del certificato di "Allevamento bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi" rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare scade il 30 giugno dell'anno solare successivo. E' fatta salva la possibilità che il Servizio veterinario competente possa prorogare la validità della certificazione oltre tale data in base a considerazioni di carattere epidemiologico e/o organizzativo.

2.A.2. Allevamenti da Ingrassio

2.A.2.1. Ottenimento Qualifica induttiva

- nessun animale deve presentare sintomi clinici da tubercolosi;
- tutti gli animali introdotti provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi e, ferma restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova di IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

2.A.2.2. Mantenimento Qualifica induttiva

- devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica;
- non vengono riscontrate al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi negli animali macellati provenienti da tali allevamenti.

2.B. SOSPENSIONE QUALIFICA SANITARIA

2.B.1. Provvedimenti da adottare in caso di animali risultati dubbi o positivi alla prova IDT con PPD bovina

- La prima prova di controllo deve essere effettuata sempre con la IDT singola PPD bovina;
- Quando uno o più animali reagiscono in maniera dubbia o positiva alla prima prova della tubercolina con IDT bovina, gli stessi vengono prontamente isolati ed il loro latte deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario.
- L'azienda conserva la qualifica di U.I.
- Gli animali dubbi e/o positivi vengono ricontrollati, a distanza di 42 gg. dalla prova precedente, con la prova comparativa PPD bovina + PPD aviare
- La prova comparativa viene effettuata dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio in collaborazione con personale dell'IZSM e/o del Centro Nazionale di Riferimento per la tubercolosi, qualora necessario;
- Gli animali risultati positivi o dubbi alla prova comparativa devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell'esito delle prove e la **qualifica sanitaria** dell'azienda **deve essere sospesa**.
- I suddetti capi da inviare al macello per l'abbattimento devono essere movimentati verso impianti di macellazione presenti nel territorio della provincia sede il focolaio, scortati dal Mod. 4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura *"bufalino oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da azienda con qualifica sospesa per Tbc"*;
- Il latte degli animali risultati positivi o dubbi alla prova comparativa deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario;
- il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere preventivamente avvisato dell'arrivo di tali capi, e deve eseguire gli adempimenti previsti con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso, da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello (**Allegato 4**), in collaborazione con personale dell'IZSM e/o del Centro Nazionale di Riferimento per la tubercolosi, qualora necessario, secondo le linee guida dettate con nota prot. 2015.0346025 del 20/05/2015 a cura della UOD 52_04_02.

2.B.2. Qualifica sospesa

La qualifica sanitaria **deve essere sospesa**:

- ogni qual volta la situazione epidemiologica può far sospettare la presenza della tubercolosi in allevamento.
- nei casi previsti al precedente punto 2.B.1.
- quando si riscontrano al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi.
- quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica Sanitaria.

2.B.3. Ulteriori Provvedimenti

- Negli allevamenti con **qualifica sanitaria sospesa** nessun bufalino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura *"bufalino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per tubercolosi"*.
- La sospensione della qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di IAPZ competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.

- La sospensione della qualifica (UFFICIALMENTE INDENNE – SOSPESO) deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SANAN nei casi previsti.

2.B.4 Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

2.B.4.1. In Allevamenti da riproduzione bufalini

- Qualora la qualifica sanitaria sia stata **sospesa** per i casi previsti al precedente punto 2.B.1, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora gli esami batteriologici e il controllo con IDT singola PPD bovina su tutto l'allevamento a distanza di 42 gg. dall'allontanamento dei capi reattivi di cui al punto 2.B.1. diano esito favorevole (negativo)
- nel caso in cui la sospensione sia dovuta al riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello vedere successivo punto **2.E.**
- nel caso la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati quando i capi oggetto di tale movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad una IDT singola PPD bovina e, trascorsi almeno 42 giorni da tale prova, tutti i capi presenti in azienda e di età superiore alle 6 settimane siano sottoposti con esito favorevole ad una IDT singola PPD bovina.

2.B.4.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora la qualifica sanitaria induttiva venga sospesa, la stessa viene riacquisita qualora:

- vengono rispettate le procedure previste al precedente punto 2.B.1 oppure
- previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bufalini facenti parte dell'unità produttiva dei sospetti ed effettuazione delle opportune disinfezioni.

2.C. RITIRO QUALIFICA SANITARIA / APERTURA FOCOLAIO

La qualifica sanitaria **deve essere ritirata e per l'azienda deve essere aperto un focolaio di Tubercolosi quando :**

- previa valutazione congiunta del competente Servizio Veterinario ASL, della Regione e dell'IZSM/OEVR, alla luce della situazione epidemiologica pregressa relativa all'azienda e al territorio, si sospetti fondatamente la presenza di infezione in allevamento
- la presenza della tubercolosi in un animale proveniente da un'azienda è confermata dall'isolamento del *M.bovis*.

2.C.1. Provvedimenti

L'apertura di focolaio, sia in un allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN.

La registrazione nel SIMAN deve essere fatta entro 7 gg. in caso di focolaio primario ed entro un mese in caso di focolaio secondario.

Negli allevamenti con **qualifica sanitaria ritirata**, nessun bufalino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod. 4 unificato, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bufalino proveniente da allevamento infetto da tubercolosi*".

2.C.1.2. Aziende infette

Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- indagine epidemiologica preliminare entro 2 gg. dal sospetto di focolaio a cura del Servizio veterinario competente per territorio;
- l'indagine epidemiologica sarà completata in una seconda fase, in collaborazione con Regione/IZSM/OEVR, alla conferma del focolaio;
- segnalazione ai competenti Servizi Medici della Prevenzione Collettiva (art. 5 RPV)
- divieto di monta naturale;
- mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi;
- dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 1.D.;
- divieto di qualsiasi movimentazione di bufalini da e per l'allevamento infetto, salvo che per l'invio diretto alla macellazione;
- i vitelli nati da madri dichiarate positive per *M. bovis* devono essere allevati in condizione di isolamento e sottoposti ad opportune prove per escludere l'infezione;
- il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni ed utilizzato esclusivamente, dopo idoneo trattamento termico, per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte;

- il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 5 mesi.

2.C.1.3. Disinfezioni

Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo dichiarato positivo per M. bovis e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati.

Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto, dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.

Le disinfezioni di cui sopra saranno effettuate sotto controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.

2.D. RIACQUISIZIONE QUALIFICA SANITARIA

2.D.1. In Allevamenti da riproduzione bufalini

La qualifica sanitaria **ritirata** (con apertura focolaio) viene ripristinata quando :

- vengono effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **2. C.1.3.**
- successivamente all'effettuazione delle operazioni di disinfezione, tutti i bufalini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due IDT PPD bovina consecutive (prova singola), la prima 60 giorni e la seconda almeno 4 mesi e non più tardi di 12 mesi dopo l'abbattimento dell'ultimo capo risultato poi positivo per M. bovis alla prova batteriologica. Le prove vengono effettuate dai Servizi Veterinari della ASL competente in collaborazione con personale dell'IZSM e/o del Centro Nazionale di Riferimento per la tubercolosi qualora necessario .

2.D.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora in un allevamento da ingrasso venga confermata la presenza della tubercolosi con apertura del focolaio, i provvedimenti adottati in base al presente piano sono revocati con conseguente chiusura del focolaio e ripristino della qualifica sanitaria quando:

- vengano rispettate le procedure previste al precedente punto **2.D.1.**
oppure
previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bufalini facenti parte dell'unità produttiva;
- vengano effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto **2.C.1.3.**

La chiusura del focolaio, sia in un Allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN.

2.E. GESTIONE DEL RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE IN ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE ORDINARIA

2.E.1. Obblighi del Veterinario addetto all'ispezione delle carni

- deve inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione, all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali
- deve inoltrare all'IZS, utilizzando il previsto modello (**Allegato 3**) campioni di tessuto (organi e linfonodi) per l'effettuazione delle analisi di laboratorio per l'isolamento del Micobatterio, "flaggando" il campo "Macellazione regolare".

Le sezioni provinciali dell'IZS, all'atto dell'accettazione e nel corso degli esami di laboratorio, verificano :

- che le matrici prelevate siano idonee
- che la modulistica sia correttamente compilata.

Al riguardo le sezioni comunicano all'OEVR tutti i casi di carenze di conformità dei campioni arrivati dai macelli, specificandone la tipologia e lo stabilimento di provenienza.

Gli esami di laboratorio saranno effettuati con la massima urgenza e nel più breve tempo possibile .

2.E.2. Obblighi del Servizio Veterinario competente per l'azienda

- ricevuto il Mod. 10/33, **sospende la Qualifica Sanitaria** dell'azienda, in attesa degli esiti dei successivi approfondimenti diagnostici;
- pone l'azienda in **vincolo sanitario** fino al completamento delle indagini previste: in tale periodo gli animali possono essere movimentati solo se destinati direttamente al macello, scortati da Mod. 4;
- entro e non oltre due giorni dalla ricezione del mod.10/33, provvede a svolgere, di concerto con OEVR ed IZS competente, **l'indagine epidemiologica**, deve essere implementata sul sistema informativo SIMAN;

- pratica la **IDT singola PPD** bovina su tutti i capi di età superiore alle sei settimane, a condizione che siano trascorsi almeno 42 giorni dalla prova precedente;
- Se la IDT singola dà esito **negativo**, l'allevamento rimane con qualifica sospesa fino al risultato negativo delle prove di laboratorio per l'isolamento e la tipizzazione del micobatterio;
- Quando uno o più animali reagiscono in maniera dubbia o positiva alla prima prova della tubercolina con IDT bovina, gli stessi vengono prontamente isolati ed il loro latte deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario;
- L'azienda conserva la qualifica di sospesa;
- Gli animali dubbi e/o positivi vengono ricontrollati, a distanza di 42 gg. dalla prova precedente, con la prova comparativa PPD bovina + PPD aviare;
- La prova comparativa viene effettuata dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio in collaborazione con personale dell'IZSM e/o del Centro Nazionale di Riferimento per la tubercolosi qualora necessario;
- Gli animali risultati positivi o dubbi alla prova comparativa devono essere prontamente isolati e abbattuti, in vincolo sanitario, entro 15 gg dalla notifica dell'esito delle prove. La qualifica di U.I. viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati qualora gli esami batteriologici e il controllo con IDT singola PPD bovina su tutto l'allevamento a distanza di 42 gg. dall'allontanamento dei capi diano esito favorevole (negativo).

2.F. ESAMI DI LABORATORIO

2.F.1. L'IZS è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio per l'isolamento e tipizzazione del micobatterio tubercolare sia al servizio veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al servizio veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

1.G. CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE - POLO INTEGRATO - CREMOPAR (Centro)

1.H.1. Il **Centro** fornisce supporto tecnico/scientifico, anche in collaborazione con OERV, per le valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, e affianca le AASSLL nella gestione di focolai particolarmente critici di tubercolosi bovina e bufalina.